

video
FISCO

del 19.09.2012
☎ n. 0376-775130
www.ratiofad.it

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ELEMENTI FISCALI
- SCRITTURE CONTABILI


DEDUCIBILITÀ AUTOMATICA DELLE PERDITE SU CREDITI

Artt. 101, 106 e 109 D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - Art. 33 D.L. 22.06.2012, n. 83, conv. in L. 7.08.2012, n. 134 Art. 3, c. 103, lett. d) e cc. 107 e 108 L. 28.12.1995, n. 549 - Cass. Civ. 4.09.2002, n. 12831 D. Lgs. 18.11.2005, n. 247 - Provv. Ag. Entrate 20.12.2010 - Provv. Ag. Entrate 6.04.2010 Circ. Ag. Entrate 31.05.2005, n. 27/E - Circ. Ag. Entrate 13.03.2009, n. 8/E Ris. Ag. Entrate 23.01.2009, n. 16/E - Circ. Assonime 23.12.2005, n. 69 - Cass. Civ. 3.08.2005, n. 16330 Cass. Civ. 27.06.2005, n. 13803 - Norma comportamento ADC n. 172/2008

Le perdite su crediti realizzate (esempio: mediante cessione del credito stesso) sono deducibili limitatamente alla parte che eccede l'ammontare delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti nei precedenti esercizi; le perdite su crediti derivanti da valutazione sono, invece, deducibili, purché risultanti da elementi certi e precisi e, in ogni caso, quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.

Per effetto della modifica introdotta dall'art. 33 D.L. 83/2012, gli elementi certi e precisi necessari per la rilevanza fiscale della perdita sussistono, in ogni caso, per i crediti di importo esiguo e scaduti da almeno 6 mesi, oppure il cui diritto alla riscossione si è prescritto. In generale, invece, è possibile dedurre la perdita solo dopo aver posto in essere infruttuosamente tutte le procedure necessarie per il recupero del credito, ovvero quando emerge da elementi oggettivi che lo stesso non potrà essere incassato. L'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere, comunque, con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poiché in quel momento si materializzano gli elementi certi e precisi della sua irrecuperabilità.

SCHEMA DI SINTESI



Decorsi 6 mesi dalla scadenza di pagamento.

Per soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali.

Pertanto, si dovrà necessariamente utilizzare il fondo svalutazione crediti esistente, ammesso fiscalmente.

ELEMENTI FISCALI

Tavola

Certeza delle perdite su crediti

Perdite certe	Le perdite su crediti sono deducibili in tutti i casi in cui, da parte dell'impresa, siano adottati elementi, certi e precisi, tali da far ritenere che il credito non sia più in tutto o in parte recuperabile, per l'insolvenza totale o parziale del debitore; si ritiene che ciò potrà risultare, indipendentemente dall'esaurimento delle procedure coattive individuali o di quelle concorsuali, quando si sia in presenza dei casi sotto riportati.			
Crediti di modesto importo 	<ul style="list-style-type: none"> • Gli elementi certi e precisi sussistono, in ogni caso, quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. • Il credito si considera di modesta entità quando ammonta a un importo non superiore a € 5.000, per le imprese di più rilevante dimensione, e non superiore a € 2.500 per le altre imprese. 			
Prescrizione	Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto.			
Atto di rinuncia unilaterale del creditore	Atto con il quale il creditore procede alla remissione totale o parziale del debito, in conformità a quanto previsto dall'art. 1236 C.C., purchè ciò risponda, ovviamente, a una scelta di convenienza economica operata dall'azienda.	R.M. 6.09.1980, n. 9/517		
	Deve essere deliberata dagli organi societari e, nel caso di inconsistenza patrimoniale del debitore, non è condizionata al modesto importo del credito.	Cass. 29.08.2001, n. 11329		
Accordo transattivo	<ul style="list-style-type: none"> • Con il quale si addivenga ad una riduzione del debito originario. • Si è in presenza di una rettifica di un ricavo oppure di una sopravvenienza passiva (se relativa ad esercizi precedenti), anzichè di una vera e propria perdita su crediti relativa alla fase di recupero del credito. 			
Cessione del credito	<ul style="list-style-type: none"> • Con la clausola pro-soluto. • Sarebbe richiesta, in ogni caso, la dimostrazione dell'impossibilità di recupero (Cass., sent. 13181/2000, 15563/2000, 14568/2001, 7555/2002, 5337/2006 e Ris. Ag. Entrate 29.02.2008, n. 70/E). • Per i crediti non ancora scaduti, la perdita è configurabile solo se il prezzo di cessione è inferiore al valore attualizzato dei crediti ceduti, al netto degli interessi impliciti non ancora maturati (Cass., sent. 13916/2000). 			
	Norme antielusione	L'art. 37-bis D.P.R. 600/1973 prevede l'applicazione della norma antielusiva anche al caso di cessioni di crediti senza valide ragioni economiche, al fine di ottenere riduzioni o rimborsi d'imposta, altrimenti indebiti.		
Crediti verso soggetti esteri	Con garanzia assicurativa Sace	È stata riconosciuta, quale documentazione idonea ai fini della deducibilità della perdita, la dichiarazione di sinistro emessa dalla sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione Sace.	C.M. 19.07.1978, n. 131/11/1730	
		Condizione La dichiarazione deve contenere l'indicazione dell'indennizzo liquidato a titolo di risarcimento per la mancata riscossione del credito.	Circ. Ag. Entrate 10.05.2002, n. 39/E	
	Senza garanzia assicurativa	Nel caso di crediti esteri non assistiti da garanzia assicurativa della Sace, è possibile utilizzare, ai fini probatori, una documentazione di parte quale potrebbe essere un'apposita dichiarazione fornita dagli organi di controllo contabile della società.		
		R.M. 1.04.1981, n. 9/016	Condizione Nella dichiarazione gli organi di controllo devono attestare che l'eliminazione di attività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, in corrispondenza dei crediti verso soggetti esteri e conseguenti ad un'accertata definitività, è certezza della perdita subita.	
Procedura concorsuale	<ul style="list-style-type: none"> • Apertasi nei confronti del debitore; costituisce condizione sufficiente per il riconoscimento della perdita, senza che da parte dell'Amministrazione Finanziaria sia possibile un qualsiasi giudizio di congruità sui criteri di valutazione adottati in bilancio. • Indipendentemente dall'insinuazione del creditore al passivo fallimentare. • Imputazione nel periodo in cui si acquista la certezza della irrecuperabilità. 			
	Casistiche	<ul style="list-style-type: none"> • Fallimento. • Concordato preventivo. • Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F. • Amministrazione straordinaria. • Liquidazione coatta amministrativa. 		

CREDITO DI MODESTA ENTITÀ

<ul style="list-style-type: none"> • Imprese di più rilevante dimensione • Altre imprese 	<ul style="list-style-type: none"> • Credito non superiore a € 5.000,00. • Credito non superiore a € 2.500,00.
<p>Imprese di più rilevante dimensione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si considerano imprese di più rilevante dimensione quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a € 300 milioni. Tale importo è gradualmente diminuito fino a € 100 milioni entro il 31.12.2011 con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. • Il limite di € 300 milioni di ricavi è stato ridotto dall'Agenzia delle Entrate a € 150 milioni con il Provvedimento 20.12.2010. • Entro il 31.12.2011 non è stata disposta alcuna ulteriore riduzione dello stesso; tuttavia, dalla circolare 31.5.2012, n. 18/E si evince che la stessa Agenzia nell'individuare le imprese in esame fa riferimento, dal 2012, al più ridotto limite di € 100 milioni.
<p>Entrata in vigore</p>	<p>In assenza di decorrenze specifiche, la norma entra in vigore dal periodo d'imposta in corso al 12.08.2012 e dovrebbe estendersi anche a crediti che, nel relativo bilancio, presenteranno i requisiti, anche se sorti prima dell'emanazione della L. 134/2012.</p>

PRESCRIZIONE DEI CREDITI

<ul style="list-style-type: none"> • Termine ordinario 	<ul style="list-style-type: none"> • Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di 10 anni.
<p>Art. 2946 C.C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporti particolari 	<ul style="list-style-type: none"> • Si prescrivono in 5 anni: <ul style="list-style-type: none"> .. le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni (art. 2948 C.C.); .. gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno in termini più brevi. • Si prescrivono in 1 anno i crediti relativi a: <ul style="list-style-type: none"> .. provvigioni spettanti al mediatore (art. 2950 C.C.); .. corrispettivi di spedizione e trasporto nazionale (18 mesi se il trasporto inizia o termina al di fuori dell'UE - art. 2951 C.C.); .. premi di assicurazione (art. 2952 C.C.).
<p>I crediti prescritti sono automaticamente deducibili a prescindere dal relativo importo.</p>	

IMPORTO DEDUCIBILE AI FINI FISCALI

<ul style="list-style-type: none"> • La perdita deve essere imputata al fondo rischi su crediti fino alla sua completa utilizzazione e, solo per la parte eccedente, costituisce un componente negativo di reddito.
--

DATA INIZIO PROCEDURE

<ul style="list-style-type: none"> • Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale al verificarsi delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> .. fallimento .. liquidazione coatta amministrativa .. concordato preventivo .. accordo di ristrutturazione dei debiti .. amministrazione straordinaria 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento. • Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione. • Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente, di ammissione alla procedura di concordato preventivo. • Dalla data del decreto di omologazione. • Dalla data del decreto, da parte del Tribunale competente (del luogo ove l'impresa ha la sede principale), che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (L. 3.04.1975, n. 95).
<p>Concordato stragiudiziale</p>	<p>Il concordato stragiudiziale non rientra tra le procedure concorsuali.</p>

PERIODO DI IMPUTAZIONE

- L'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, poichè in quel momento stesso si materializzano gli elementi "certi e precisi" della sua irrecuperabilità (Cass., sentenza n. 16330/2005).
- Nel caso di **procedure concorsuali** è consentita la deduzione dell'importo del credito che si ritiene ragionevolmente di non poter incassare.

Norma
ADC
n. 172

La presunzione di sussistenza di elementi certi e precisi vale per tutta la durata della procedura concorsuale; pertanto, la deducibilità della perdita deve ritenersi ammissibile - per **tutta la durata della procedura** - nei limiti dell'imputazione a bilancio.

L'art. 101, c. 5 Tuir, nel momento in cui riconosce la perdita del credito all'apertura della procedura concorsuale, non deve essere considerato come un'imposizione al contribuente dell'obbligo di dedurre in quell'esercizio l'intero ammontare del credito stesso (pena il disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria in caso di deduzione della perdita in un esercizio successivo), ma riconosce, anche sul piano fiscale, la validità della **stima del valore di presumibile realizzo** effettuata dall'imprenditore caso per caso.

Esempio

Il credito di 100 verso un fallito può originare in bilancio una perdita correttamente stimata di 70 nell'esercizio di apertura del fallimento - costituendo componente negativo di reddito per l'importo di 70 nello stesso periodo di imposta - con la possibilità di dedurre il residuo di 30 negli esercizi successivi se e quando - civilisticamente - si manifesterà la residua perdita.

Principi

La valutazione dell'imprenditore non può essere totalmente discrezionale: non può scegliere, a suo piacimento, l'esercizio a cui imputare la perdita ma, nella valutazione dei crediti e nella rilevazione delle perdite, dovrà attenersi ai principi di verità e correttezza (art. 2423, c. 2) e di prudenza (art. 2423 bis, c. 1, n. 4), tenendo conto dell'effettivo grado di recuperabilità del credito, anche in funzione di eventuali garanzie come, ad esempio, i privilegi, le ipoteche e le garanzie personali di terzi.

SCRITTURE CONTABILI

Esempio

Scritture relative al realizzo delle perdite su crediti

E B 10d	P C II 1	Accantonamento al fondo svalutazione		600,00
		31.12.n ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	a FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	
Accantonamento svalutazione crediti per la quota ammessa secondo le disposizioni fiscali.				
Imputazione perdite su crediti (coincidenza tra valori fiscali e civilistici del fondo svalutazione crediti, pari a € 600)				
E B 14	P C II 1	31.12.n+1 PERDITE SU CREDITI	a CLIENTI	1.000,00
Per insolvenza cliente.				
P C II 1	E B 14	31.12.n+1 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	a UTILIZZO FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	600,00
Utilizzo fondo per insolvenza cliente.				
Nota	Non è possibile dedurre i crediti di modesta entità, scaduti da più di 6 mesi, senza prima averli portati a perdita in contabilità (art. 109, c. 4 Tuir), previa verifica della loro inesigibilità secondo i principi contabili. Un'eccezione al principio di derivazione consente, però, di dedurre la perdita imputata a conto economico di un esercizio precedente, se la deduzione è stata rinviata per l'assenza dei relativi requisiti. In tal caso, nell'anno della registrazione contabile si effettua una variazione in aumento nel modello Unico di pari importo e si accantonano le relative imposte anticipate.			



SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU
- ESCLUSIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU
- PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

DICHIARAZIONE IMU 2012

Artt. 8, 9 D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 - Art. 13, c. 12-ter D.L. 6.12.2011, n. 201 conv. L. 22.12.2011, n. 214 D.M. 30.10.2012 prot. 23899

L'IMU sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti i beni non locati. Trattandosi, quindi, di un nuovo tributo, le disposizioni concernenti l'obbligo dichiarativo hanno richiesto la predisposizione di un apposito modello di dichiarazione. Tuttavia, l'art. 13, c. 12-ter del D.L. 201/2011 stabilisce che mantengono la loro validità le dichiarazioni presentate ai fini dell'ICI, in quanto compatibili. Tale norma trova il suo fondamento nella semplificazione degli adempimenti amministrativi, nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione dell'ICI considerato l'incremento delle informazioni che i comuni possono acquisire direttamente dalla banca dati catastale.

SCHEMA DI SINTESI

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	⇒ Obbligo ⇒	• La dichiarazione deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni soggettive e oggettive, che danno luogo a una diversa determinazione dell'imposta dovuta: .. attengono a riduzioni d'imposta ; .. non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.
	⇒ Comune ⇒	La dichiarazione IMU deve essere presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili ⁽¹⁾ .
	⇒ Consegna ⇒	La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.
	⇒ Raccomandata ⇒	La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa , a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura <i>dichiarazione IMU</i> , con l'indicazione dell'anno di riferimento.
	⇒ Pec ⇒	La dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata.
	⇒ Estero ⇒	La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE	⇒ 90 giorni ⇒	• Entro 90 giorni⁽²⁾ dalla data in cui: .. il possesso degli immobili ha avuto inizio ; .. sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
	⇒ Prima presentazione per il 2012 ⇒	• Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1.01.2012 al 1.09.2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.11.2012 (con un emendamento al D.L. 174/2012 il termine dovrebbe essere prorogato al 4.02.2013). • In ogni caso è garantito al contribuente il rispetto del termine di 90 giorni previsto per la presentazione della dichiarazione. Ad esempio, se la variazione è avvenuta il 31.10.2012 , il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro il 29.01.2013 (salvo proroghe).

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Note	(1) • Se gli immobili sono ubicati in più comuni , devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni (in ciascuna di esse sono indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione è inviata). • Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi , la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile.
	(2) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per i quali sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione, la data da considerare, ai fini della decorrenza dei 90 giorni, è quella della chiusura del periodo d'imposta relativo alle imposte sul reddito.

OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

Tavola n. 1

Immobili che godono di riduzioni d'imposta

<p>Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.</p> <p>Riduzione Imu al 50%</p> <p>L'agevolazione si applica limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ai fini dell'applicabilità della riduzione dell'imposta al 50% per i fabbricati è necessario che sussistano, congiuntamente, l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. • L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) o in un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione. • L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario. In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia. • Il Comune può disciplinare nel proprio regolamento le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.
	<p>Le riduzioni sono dichiarate solo nel caso in cui si perde il relativo diritto, poiché è in questa ipotesi che il Comune non dispone delle informazioni necessarie per verificare il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione.</p>
<p>Fabbricati di interesse storico o artistico.</p> <p>Riduzione Imu al 50%</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per tali fabbricati è prevista la riduzione al 50% della base imponibile. • Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché a ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. Altri beni culturali sono quelli per i quali sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 42/2004.
<p>Immobili per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del Tuir, ossia immobili relativi a imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. • Immobili posseduti da soggetti passivi Ires.
	<p>Immobili locati.</p> <ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione IMU non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati dal 1.07.2010, poiché da tale data, al momento della registrazione, devono essere comunicati all'Agenzia delle Entrate anche i dati catastali. • Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1.07.2010, permane, invece, l'obbligo dichiarativo IMU, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto, ai sensi dell'art. 19 D.L. 78/2010. • La dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il comune abbia previsto, ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell'agevolazione, consistenti nell'assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali e, comunque, non onerosi, quali, ad esempio, la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un'autocertificazione.
<p>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita.</p> <p>Beni merce per i quali il comune ha deliberato la riduzione dell'aliquota.</p>	<p>La normativa (art. 13, c. 9-bis D.L. 201/2011) ha espressamente previsto una specifica agevolazione per i cosiddetti "beni merce", stabilendo che i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38% per tali fabbricati, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni dall'ultimazione dei lavori.</p>
<p>Terreni agricoli.</p> <p>Nonché terreni non coltivati, posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti allo Iap.</p>	<p>Rientrano in tale tipologia di immobili anche le aree fabbricabili possedute e condotte da detti soggetti, sulle quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.</p> <p> Le riduzioni sono dichiarate sia nel caso in cui si acquisti sia in quello in cui si perda il relativo diritto.</p>

Tavola n. 2

Casi in cui il Comune non è comunque in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria

Immobile oggetto di locazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> • È soggetto passivo, tra gli altri, il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. • Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. • Tale disciplina si applica anche agli immobili da costruire o in corso di costruzione oggetto dei contratti di leasing stipulati precedentemente all'entrata in vigore della L. 23.07.2009, n. 99. • Pertanto, sono compatibili le dichiarazioni ICI già presentate.
Aree demaniali	L'immobile è stato oggetto di un atto di concessione amministrativa su aree demaniali.
Aree fabbricabili	<ul style="list-style-type: none"> • L'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto, ha avuto per oggetto un'area fabbricabile. • In questi casi, nonostante il dato relativo alla variazione catastale sia fruibile dal Comune, l'informazione relativa al valore dell'area deve essere dichiarata dal contribuente, così come devono essere dichiarate le variazioni del valore dell'area successivamente intervenute, poiché detti elementi non sono presenti nella banca dati catastale. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Nel caso in cui il comune abbia predeterminato i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, la dichiarazione non deve essere presentata se il contribuente all'atto del versamento intende adeguarsi, per il calcolo dell'imposta, al valore venale dell'area predeterminato dal comune.</p> </div>  <p>Il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile.</p>
Demolizione fabbricato	L'area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato (utilizzazione edificatoria dell'area, demolizione di fabbricato e interventi di recupero).
Cooperative edilizie	<p>L'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà divisa, in via provvisoria.</p> <p>L'immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell'alloggio.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>Ciò avviene, ad esempio, nel caso in cui l'alloggio sia rimasto inutilizzato o non sia stato adibito ad abitazione principale per una parte dell'anno.</p> </div>
IACP	L'immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità (art. 93 D.P.R. 616/1977).
Immobili esenti Imu	<ul style="list-style-type: none"> • L'immobile ha perso oppure ha acquistato durante l'anno di riferimento il diritto all'esenzione dall'IMU. • Rientrano gli immobili con destinazione ad usi culturali o destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali [esenti ai sensi delle lett. c) e i), c. 1, art. 7 del D. Lgs. 504/1992]: non solo quelli posseduti e utilizzati dal 1.01.2012, ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e che continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. • Rientrano i fabbricati [esenti ai sensi della lett. g), c. 1, art. 7 del D. Lgs. 504/1992] dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla L. 5.02.1992, n. 104.
Fabbricati gruppo "D" delle imprese	Fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in Catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione.
Usufrutto	È intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto non dichiarata in catasto.
Estinzione diritto di abitazione, uso, enfiteusi o superficie	A meno che tale estinzione non dipenda da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche del MUI.
Parti comuni dell'edificio	<ul style="list-style-type: none"> • Le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 Codice Civile sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile. • Nel caso in cui sia costituito il condominio, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
Multiproprietà	L'immobile è oggetto di diritti di godimento a tempo parziale (D. Lgs. 9.11.1998, n. 427).
Fusione/Scissione	L'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche, interessate da fusione, incorporazione o scissione.
Diritti reali ex-lege	Si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio, l'usufrutto legale dei genitori).
Banca dati catastale	La dichiarazione deve essere presentata in tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale.
	<ul style="list-style-type: none"> • Per quanto non espressamente indicato nell'elenco sopra riportato, il contribuente può assumere le necessarie informazioni sul corretto adempimento dell'obbligazione tributaria presso il competente ufficio del comune di ubicazione degli immobili. • I comuni possono disporre ulteriori agevolazioni attraverso la riduzione delle aliquote nei limiti previsti dal legislatore per ciascuna fattispecie impositiva.

ESCLUSIONE DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IMU

ABITAZIONE PRINCIPALE

- **Nessun obbligo dichiarativo**

- Non sussiste l'obbligo dichiarativo per gli immobili adibiti ad abitazione principale.
- La conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentare la dichiarazione.

Abitazione principale	Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
------------------------------	--

- **Figli di età inferiore a 26 anni**

- **Non deve essere presentata la dichiarazione** per l'indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile usufruire della maggiorazione pari a € 50.

- **Dimora e residenza in immobili diversi**

Obbligo dichiarativo

- Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in **immobili diversi** situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Pertanto, riemerge l'obbligo dichiarativo a carico del soggetto passivo che beneficia delle agevolazioni per l'abitazione principale e relative pertinenze.

- L'ipotesi tipica è quella dell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei coniugi - non legalmente separati - poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune.

- In tal caso, l'agevolazione non è totalmente persa, ma spetta solo a uno dei coniugi, che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.

- **Abitazione principale su più comuni**

Obbligo dichiarativo

- Se l'abitazione principale insiste su territori di comuni diversi l'imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni proporzionalmente alla superficie sul cui territorio insiste l'immobile, tenendo conto delle aliquote e della detrazione deliberate da ciascun comune per tale fattispecie.

La dichiarazione deve essere presentata ai soli comuni in cui il soggetto stesso non ha la residenza anagrafica , specificando nella parte dedicata alle "Annotazioni" che si tratta di <i>"Immobile destinato ad abitazione principale la cui superficie insiste su territori di comuni diversi"</i> .	
--	---

- **Separazione legale**

- Nel caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la dichiarazione deve essere presentata solo se il comune nel cui territorio è ubicato l'immobile assegnato non coincide né con quello di celebrazione del matrimonio né con quello di nascita dell'ex coniuge assegnatario.

- **Cittadini italiani non residenti**

- La dichiarazione relativa agli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato deve essere presentata solo nel caso in cui il comune abbia deliberato che l'unità immobiliare posseduta da tali soggetti debba considerarsi direttamente adibita ad abitazione principale.

- **Anziani o disabili**

- L'obbligo dichiarativo non sussiste nel caso in cui il comune deliberi di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.

PERTINENZE

- Nel caso di pertinenze dell'abitazione principale non sussiste l'obbligo dichiarativo, poiché il comune dispone di tutti gli elementi necessari ai fini della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta.

- La casella dedicata alle pertinenze deve essere, pertanto, utilizzata solo nel caso in cui sussiste l'obbligo dichiarativo per le casistiche particolari.

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE

- Non è necessario presentare la dichiarazione IMU anche per i fabbricati rurali a uso strumentale.
- Ciò vale anche per i fabbricati rurali iscritti al Catasto Terreni, che devono essere dichiarati al Catasto Edilizio Urbano entro il 30.11.2012, per i quali i comuni potranno comunque avvalersi delle informazioni disponibili sul portale dell'Agenzia del Territorio.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

SOGGETTI OBBLIGATI

- Le variazioni di soggettività passiva devono essere dichiarati, nei soli casi in cui sussiste il relativo obbligo, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo sia da chi ha iniziato a esserlo.

Costituzione di condominio	La dichiarazione deve essere presentata dall' amministratore del condominio per conto di tutti i condomini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi deve essere presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.
Locazione finanziaria	<ul style="list-style-type: none"> Nel caso di locazione finanziaria per l'acquisto dell'immobile, anche da costruire o in corso di costruzione con contestuale stipula del contratto di leasing, il locatario deve presentare la dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto stesso, essendo il locatario il soggetto passivo dell'IMU a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso. La società di leasing non ha alcun obbligo dichiarativo. Nel caso, invece, di risoluzione anticipata o di mancato esercizio del diritto di opzione finale (riscatto) del contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, che è il nuovo soggetto passivo e il locatario, che ha cessato di esserlo, è gravata dall'onere dichiarativo IMU entro 90 giorni dalla data di riconsegna del bene, comprovata dal verbale di consegna.
Multiproprietà	L'obbligo di presentazione della dichiarazione è a carico dell' amministratore del condominio o della comunione.
Misure conservative e cautelari	Nel caso di misure conservative - cautelari, nell'ambito di un procedimento a carico di persone indagate, il giudice, nel disporre l'adozione di tali misure e nel nominare il custode/amministratore giudiziario, impartisce, nell'ambito dell'esercizio del proprio potere discrezionale, le direttive e le istruzioni all'uopo necessarie, determinando i compiti del custode in ragione delle diverse situazioni concrete, tra i quali potrebbero rientrare anche quelli di presentazione della dichiarazione e di versamento dell'IMU.
Più titolari	Nel caso in cui più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota), ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito a uno qualsiasi dei titolari di presentare la dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari.
Eredi e legatari	Gli eredi e i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'IMU.
Assegnazione della casa coniugale	In caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto obbligato a presentare la dichiarazione è il coniuge assegnatario , il quale è titolare, ai fini IMU, del diritto di abitazione.

SANZIONI

Omessa presentazione della dichiarazione.	Dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51 ⁽¹⁾ .
Dichiarazione infedele.	Dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta ⁽¹⁾ .
<ul style="list-style-type: none"> Omissione o errore relativi a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta. Mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti o mancata restituzione di questionari o compilazione incompleta o infedele 	Da € 51 a € 258.
Nota⁽¹⁾	La sanzione è ridotta a 1/3 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione.

Esempio



Area fabbricabile e affitto di immobile

Terreno agricolo che diventa area fabbricabile	Dati iniziali	<ul style="list-style-type: none"> • Terreno agricolo posseduto da coltivatore diretto: reddito dominicale pari a € 20. • Valore del terreno: € 20 x 1,25 x 135 = € 3.375 	All'1.01.2012
	Dati finali	<ul style="list-style-type: none"> • Area fabbricabile a seguito di delibera di variazione del Prg del 20.06.2012. • Il valore di mercato dell'area è pari a € 300.000. 	Dal 20.06.2012
Affitto di immobile	Locazione	<ul style="list-style-type: none"> • Il comune ha deliberato nel 2012 la riduzione dell'aliquota Imu per immobili locati a canone concordato (0,65%) senza prevedere particolari adempimenti per l'applicazione della stessa. • Il contratto è stato registrato prima del 1.07.2010. 	
	Valore dell'immobile	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale € 1.190,47. • Valore pari a quello determinato ai fini Imu: € 1.190,47 x 1,05 x 160 = € 199.998,40 	

1 Caratteristiche (1) 1 **1** INDIRIZZO (2) 2 **Via Cadorna, n. 1 - Milano**

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione 4 **21** 5 **58** 6 subalterno 7 **vigneto** 8 classe **4** 9 n. protocollo

11 Immobile storico o inagibile/inabitabile 12 Valore **3.375,00** 13 % possesso 14 Riduzione per terreni agricoli 15 Esenzione

16 Inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno **2 0 0 6 1 2** 17 Detrazione per l'abitazione principale 18 Data di ultimazione dei lavori giorno mese anno

19 acquistato 20 cessione

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

2 Caratteristiche (1) 1 **2** INDIRIZZO (2) 2 **Via Cadorna, n. 1 - Milano**

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione 4 **21** 5 **58** 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe **2** 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico o inagibile/inabitabile 12 Valore **300.000** 13 % possesso **100** 14 Riduzione per terreni agricoli 15 Esenzione

16 Inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno **2 0 0 6 1 2** 17 Detrazione per l'abitazione principale 18 Data di ultimazione dei lavori giorno mese anno

19 acquistato 20 cessione

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

Milano

3 Caratteristiche (1) 1 **7.3** INDIRIZZO (2) 2 **Via Carnate, n. 7 - Milano**

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione 4 **13** 5 **501** 6 subalterno 7 **A/2** 8 classe **3** 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico o inagibile/inabitabile 12 Valore **199.998,40** 13 % possesso **100** 14 Riduzione per terreni agricoli 15 Esenzione

16 Inizio/termine del possesso o variazione imposta giorno mese anno 17 Detrazione per l'abitazione principale 18 Data di ultimazione dei lavori giorno mese anno

19 acquistato 20 cessione

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

Milano

Terreno

Deve essere barrata solo per terreni agricoli posseduti da coltivatore diretto o Iap.

Area fabbricabile

Deve essere barrata se trattasi di terreno agricolo in comune montano.

Immobili locati

Annotazioni

(1) Indicare: 1. Per terreno; 2. Per area fabbricabile; 3. Per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. Per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5. Per abitazione principale; 6. Per pertinenza; 7.1 Per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; 7.2 Per immobili posseduti da soggetti passivi IRES; 7.3 Per immobili locati; 8. Per i cosiddetti beni merce.
 Attenzione: nel caso in cui si verificano contemporaneamente le ipotesi sub 4 e sub 7, indicare 4.
 (2) Indicare: la località, la via o la piazza, il numero civico, la scala, il piano e l'interno.

VERSAMENTO SALDO IMU

SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- MODALITÀ DI VERSAMENTO
- ESEMPI DI CALCOLO


Art. 13 D.L. 6.12.2011, n. 201, conv. in L. 22.12.2011, n. 214

Art. 4 D.L. 2.03.2012, n. 16 conv. L. 26.04.2012, n. 44 - Provv. Ag. Entrate 12.04.2012 prot. 53909

Ris. Ag. Entrate 12.04.2012, n. 35/E - C.M. Finanze 18.05.2012, n. 3/DF

L'art. 9, c. 2 del D. Lgs. 23/2011 stabilisce, in via generale, che l'Imu è dovuta per anni solari **proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno** nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno **15 giorni** è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

SCHEMA DI SINTESI



MODALITÀ DI VERSAMENTO

PERSONE FISICHE

- Mediante **modello F24** ordinario o modello F24 semplificato.

_____ *ovvero* _____
 • Tramite apposito bollettino postale **• Dal 1.12.2012**

SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA

- Esclusivamente mediante **modello F24** con modalità telematiche.

COMPENSAZIONE

- È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.

ARROTONDAMENTO

- Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Poichè a ciascuna tipologia di immobile è associato un differente codice tributo, l'arrotondamento all'unità deve essere effettuato per ciascun rigo del modello F24 utilizzato, allo scopo di salvaguardare le esigenze di omogeneizzazione dell'automazione dei vari tributi.

IMPORTO MINIMO

- Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dall'art. 25 L. 289/2002, il cui c. 4 dispone, tra l'altro, che **l'importo minimo non può essere inferiore a € 12**. Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta.

PAGAMENTO CUMULATIVO

- Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni, e deve essere disposto in euro, per un importo pari all'imposta dovuta.

INDICAZIONE IMPORTI VERSATI

- Nelle dichiarazioni dei redditi, nel quadro relativo ai fabbricati, per ogni immobile deve essere indicato l'importo dell'Imu dovuta per l'anno precedente.

MODIFICA DELLE ALIQUOTE

Anno 2012

- Con uno o più DPCM, da emanare entro il 10.12.2012, si provvede, sulla base del gettito della 1ª rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.
- Entro il 31.10.2012, sulla base dei dati aggiornati, i Comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

Tavola

Modalità di compilazione del modello F24 (Ris. Ag. Entrate 12.04.2012, n. 35)

Sezione	"SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI" in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna "importi a debito versati".	
Codici tributo	<ul style="list-style-type: none"> • "3912": IMU su abitazione principale e relative pertinenze - COMUNE; • "3913": IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE; • "3914": IMU per i terreni - COMUNE; • "3915": IMU per i terreni - STATO; • "3916": IMU per le aree fabbricabili - COMUNE; • "3917": IMU per le aree fabbricabili - STATO; • "3918": IMU per gli altri fabbricati - COMUNE; • "3919": IMU per gli altri fabbricati - STATO; • "3923": IMU - INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE; • "3924": IMU - SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE. 	
"Codice ente/ codice comune"	Codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili (tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it).	
"Acc."	Barrare se il pagamento si riferisce all'acconto.	Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle.
"Saldo"	Barrare se il pagamento si riferisce al saldo.	
"Numero immobili"	Numero degli immobili (massimo 3 cifre).	
"Anno di riferimento"	<ul style="list-style-type: none"> • Anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. • Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata. 	

ESEMPI DI CALCOLO

Esempio n. 1

Calcolo Imu per abitazione a disposizione (per anno intero)

Dati	Abitazione tenuta a disposizione pos-seduta al 100% per l'intero anno da un solo proprietario	<ul style="list-style-type: none"> • Rendita catastale dell'abitazione = €750,00 • Rendita catastale rivalutata del 5% = €787,50 • Moltiplicatore = 160 • Aliquota di base = 0,76%
Calcoli	Base imponibile: €787,50 x 160 (coefficiente)	€ 126.000,00 x
	Aliquota di base	0,76% =
	IMU annua	€ 957,60 :
		2 =
	IMU annua riservata allo Stato	€ 478,80
	Quota IMU spettante al Comune (€957,60 - €478,80)	€ 478,80
1ª rata	Quota spettante allo Stato (€478,80 x 50%) = (€239,40 da arrotondare)	€ 239,00 +
	Entro il 18.06.2012 Quota spettante al Comune (€478,80 - €239,40) = (€239,40 da arrotondare)	€ 239,00 =
	IMU totale 1ª rata	€ 478,00
Saldo	<ul style="list-style-type: none"> • L'importo del saldo è uguale a quello della 1ª rata se le aliquote non subiscono modificazioni. • In caso contrario, il contribuente deve ricalcolare l'IMU dovuta per l'intero anno e a saldo dovrà versare la differenza tra l'IMU ricalcolata sulla base delle nuove aliquote e l'imposta già versata. 	
	Si ipotizzi che il Comune abbia deliberato a settembre un'aliquota pari a 0,86% :	
	Base imponibile: €787,50 x 160	€ 126.000,00 x
	Aliquota deliberata dal Comune	0,86% =
	IMU annua	€ 1.083,60 -
	Entro il 17.12.2012 IMU annua riservata allo Stato	€ 478,80 =
	Quota riservata allo Stato, versata in acconto	€ 239,00 -
	IMU riservata allo Stato, da versare a saldo = (€239,80 da arrotondare)	€ 240,00 =
	IMU annua comunale (€1.083,60 - €478,80)	€ 604,80
	IMU comunale versata in acconto	€ 239,00 -
	IMU comunale da versare a saldo = (€365,80 da arrotondare)	€ 366,00 =
	Quota spettante allo Stato € 240,00 +	
	Quota spettante al Comune € 366,00 +	
	IMU totale a saldo € 606,00 =	

Compilazione del modello F24

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI											
codice ente/ codice comune	Rov.	Immob. variati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
D 9 6 9				X	1	3918		2012	366,00		
D 9 6 9				X	1	3919		2012	240,00		
									+/-	SALDO (G-H)	
deduzione									TOTALE G	606,00 H	606,00

...omissis...

FIRMA	SALDO FINALE
	EURO + 606,00

ESTREMI DEL VERSAMENTO (DA COMPILARE A CURA DI BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE)					
DATA		CODICE BANCA/POSTE/AGENTE DELLA RISCOSSIONE		Pagamento effettuato con assegno	
				<input type="checkbox"/> bancario/postale <input type="checkbox"/> circolare/vaglia postale	
giorno	me	anno	AZIENDA	CAB/SPORTELLO	n.ro
1	7	12			
2	2	0			
1	2	1			
			tratto / emesso su		cod. ABI
					CAB

